

3130/09

Cron. 1402/09

Ref. 2572/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. X CIVILE

riunito in camera di consiglio, così composto:

dott. Vincenzo Vitalone

Presidente

dott.ssa Lina Rubino

Giudice

dott.ssa Annalisa Chiarenza

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al 31060 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2007, posta in deliberazione all'udienza del 22.1.2009 e vertente

TRA

██████████ elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaetano Donizetti, 7, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Frisina, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti

ATTORE

E

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del Direttore RRResponsabile dell'Area Territoriale Centro e Sardegna Succursale - sede secondaria di Roma - dott. Ferdinando Quattrucci, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo, 6, presso lo studio dell'Avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende giusta delega in atti

CONVENUTA

OGGETTO: Intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione del 22.1.2009 i difensori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per sentir dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'ordine di compravendita impartito telefonicamente alla Banca convenuta in data 26.9.2000, avente per oggetto l'acquisto di n. 75.000 obbligazioni argentine, con scadenza al 4.2.2003, per il valore nominale di € 75.544,20 e per il controvalore complessivo effettivamente corrisposto, comprensivo di interessi e di imposte sostitutive, di € 79.288,68; con condanna dell'Istituto di credito convenuto alla restituzione in favore dell'esponente di tale somma; in via subordinata chiedeva dichiararsi risolto il contratto-quadro di intermediazione mobiliare stipulato con la Banca convenuta per inadempimento contrattuale di quest'ultima rispetto agli obblighi di condotta prescritti a suo carico nella prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari per conto dell'attore, con conseguente condanna dell'Istituto al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 79.288,68.

Ha dedotto, infatti, l'attore di aver acquistato, su invito del funzionario [REDACTED] preposto all'ufficio titoli della Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma, area Private Banking, titoli obbligazionari della nazione argentina, dati per sicuri in quanto garantiti dalla solvibilità dello Stato argentino emittente; ha fatto presente, in particolare, di aver acquistato 75.000 obbligazioni argentine con scadenza 4.2.2003 per un valore nominale di € 75.544,20 e per un controvalore complessivo effettivamente corrisposto di € 79.288,68, con regolamento dell'operazione mediante addebito sul conto come deposito titoli e sul conto corrente di corrispondenza.

Ha lamentato l'attore che al momento dell'esecuzione dell'ordine di acquisto il profilo di rischio-rendimento delle obbligazioni argentine, secondo le valutazioni tecniche effettuate dai maggiori operatori internazionali del settore anche in relazione al grado di solvibilità dell'emittente, era tale da attribuire ai titoli "un rating di tipo speculativo" perché ritenuti adatti "unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali", come si legge nell'Audizione tenuta, in data 27.4.2004, dal presidente della Consob, dinanzi alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sulla diffusione in Italia delle predette obbligazioni. Dopo appena un anno dall'acquisto, nel dicembre 2001, il Governo Argentino ha dichiarato una moratoria per i propri debiti, sospendendo il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale sui titoli di Stato in circolazione. Appresa la notizia dagli organi di informazione, il Muratori ha inutilmente chiesto alla Banca informazioni, anche in ordine al mancato accredito delle cedole argentine scadute per l'anno 2002. Solo nel dicembre 2002 la Banca ha fornito all'istante rassicurazioni in

ordine alla pendenza di trattative con le Autorità argentine nonché informazioni sulla costituzione di un'associazione interbancaria deputata a rappresentare e tutelare gli interessi dei risparmiatori, accludendo un *fac simile* di modulo di adesione e di conferimento di mandato alla predetta associazione, modulo poi effettivamente sottoscritto dal Muratori nel gennaio 2003.

Ne è seguita, tuttavia, solo una sequela di lettere con le quali il [REDACTED] ha inutilmente chiesto spiegazioni alla Banca circa il mancato rimborso delle obbligazioni argentine oggetto dell'operazione di negoziazione per cui è causa.

Lamenta l'attore di essere stato sollecitato, e quindi indotto dal funzionario Dott. [REDACTED], all'acquisto di obbligazioni argentine, sul presupposto - espressamente rappresentato dall'intermediario al cliente - che la scelta di impiego oggetto della pretesa di investimento suggerita e consigliata sarebbe risultata senz'altro idonea a garantire, tra le diverse forme possibili di investimento, il massimo rendimento di capitale. Ciò, in periodo in cui le obbligazioni argentine erano già considerate titoli speculativi ad alto rischio, destinati ad investitori istituzionali o, comunque, qualificati ed esperti, poiché capaci di valutare tutti gli elementi di aleatorietà impliciti nelle operazioni di compravendita, avuto riguardo al grado di sicurezza nel rimborso del capitale e degli interessi, tenuto conto dei requisiti di solvibilità dell'emittente.

Sostiene pertanto l'attore che la Banca abbia violato il dovere di fornire all'investitore un'informazione completa sui rischi connessi al compimento della specifica operazione di negoziazione in obbligazioni argentine, inducendo il cliente - che non era certo un operatore speculativo - ad effettuarla senza indicare la natura altamente speculativa e rischiosa di tale investimento e quindi l'inadeguatezza dell'operazione, e senza, altresì, informare il cliente sull'andamento delle obbligazioni argentine successivamente al loro acquisto, nonostante le reiterate richieste del cliente medesimo in tal senso.

Costituitasi, la Banca convenuta ha negato, in primo luogo, che il proprio personale avesse mai sollecitato all'acquisto delle obbligazioni argentine il cui default, all'epoca dell'acquisto, non era prevedibile. Ha negato, altresì, qualsivoglia obbligo di informativa in ordine al peggioramento del rating; ha precisato, altresì, di aver regolarmente consegnato al [REDACTED] il Documento Informativo sui rischi generali degli investimenti e di aver illustrato compiutamente al cliente, che aveva ritenuto di non fornire alla Banca alcuna indicazione concernente il suo profilo di rischio, le caratteristiche dei titoli disponibili in quel momento sul mercato, "così costringendo la Banca medesima a fondare la valutazione di adeguatezza pressoché esclusivamente sulle proprie conoscenze, cioè sulla scorta della sua condotta

AE

abituale in materia di investimenti". Ha rilevato in proposito – come del resto riconosciuto dall'attore nell'atto introduttivo – che il [REDACTED] aveva investito in precedenza anche in Fondi comuni, "nonché in specifici titoli azionari, i quali ultimi, per propria natura, devono considerarsi investimento più rischioso di quelli in titoli di Stato (quali sono appunto le Obbligazioni).

Ha contestato, poi:

- l'ecceppita nullità delle operazioni eseguite, "posto che la contrarietà a norme imperative è sanzione comminata soltanto quando quella contrarietà si riferisca al contenuto del regolamento contrattuale, non certo al comportamento tenuto dalle parti nel momento della sua conclusione";
- l'ecceppita annullabilità dell'ordine, in quanto nemmeno motivata;
- la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'istituto a titolo di responsabilità precontrattuale – sola configurabile, nella fattispecie in esame – non risultando eziologicamente ricollegabile alla condotta della banca, in difetto di prove positive in proposito la presunta assenza informazioni sulle caratteristiche del prodotto finanziario e del soggetto emittente alle caratteristiche ed alla volatilità dello strumento finanziario;
- la sussistenza di prove in ordine all'entità del danno, considerata anche l'Offerta Pubblica di Scambio promossa dallo Stato Argentino – con la conseguente necessità di accertare la partecipazione o meno dell'attore a tale offerta -;

Nel chiedere, pertanto, il rigetto di ogni avversa pretesa, ha spiegato, nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande attoree, domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'istante alla retrocessione delle obbligazioni oggetto di causa, con espressa riserva di adempimento soltanto dopo la retrocessione dei titoli".

Dopo uno scambio di memorie, l'attore ha depositato istanza di fissazione di udienza ritualmente notificata alla convenuta.

Il Giudice designato non ha ammesso le prove articolate e, all'udienza collegiale indicata, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi; indi la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva il Tribunale che sebbene l'attore abbia rilevato la mancata comunicazione, nei propri confronti, del decreto di fissazione dell'udienza del 16.10.2008 – motivo per il quale è stato necessario fissare nuova udienza di discussione e nuovo termine per deposito di comparse conclusionali -, questo risulta ritualmente notificato alla

controparte, come chiaramente evincibile nella memoria conclusionale depositata per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. il 29 settembre 2008, laddove viene espressamente riportato il contenuto dell'ordinanza di fissazione dell'udienza che ha ritenuto "le richieste istruttorie inammissibili, ovvero irrilevanti".

In proposito, ritiene il Tribunale che debba essere confermata l'ordinanza del Giudice designato laddove non ha ammesso le prove articolate, attesa l'irrilevanza, ai fini del decidere, delle stesse, data la natura documentale della causa per i motivi che saranno di seguito esposti.

Appare, peraltro, opportuno premettere come appaiano *ictu oculi* infondate le deduzioni attoree in ordine all'eccepita nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, nullità non prevista dal legislatore ed oltretutto contraria alla *ratio* della normativa a protezione dei consumatori qual è quella in esame (potendo siffatta nullità essere sollevata d'ufficio, in ipotesi, anche a svantaggio del cliente).

Inoltre, l'eventuale violazione delle citate disposizioni non integrerebbe un vizio genetico, relativo cioè alla fase di conclusione del contratto, bensì un vizio funzionale, relativo cioè al contratto ormai perfezionatosi.

La pretesa violazione riguarda l'inesatto o il mancato adempimento di prestazioni (rispetto degli obblighi di informazione) cui la banca è tenuta, in forza di un vincolo negoziale già sorto, con la conseguenza che la detta violazione - ove accertata - può integrare unicamente un'ipotesi di inadempimento contrattuale e non di nullità del contratto.

Infatti l'attore, nella specie, nel lamentare il mancato pagamento delle cedole, accaduto tempo dopo la conclusione del contratto e dopo che il contratto ha avuto esecuzione con soddisfazione reciproca delle parti, sostanzialmente lamenta il mancato rispetto della banca agli obblighi di cui al T.U.F. durante l'esecuzione del rapporto. de

Quanto al preteso annullamento dell'ordine di acquisto, parte attrice non ha precisato i motivi addotti a fondamento di tale richiesta; in ogni caso, ove si volesse affermare l'errore della parte, questo non atterrebbe, in base alla stessa prospettazione attorea, alla natura od all'oggetto del contratto (cfr. art. 1429 c.c.), ma alla convenienza dell'operazione finanziaria; ove si ritenesse prospettabile il dolo, non sarebbe stato neppure precisato quali artifici o raggiri sarebbero stati posti in essere dalla convenuta. Anche tale capo di domanda non può pertanto accogliersi.

Quanto alla dedotta violazione, da parte della Banca, degli obblighi di diligenza imposte dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria, se è pur vero che l'art. 23, co. 6 T.u.f. sancisce una sorta di responsabilità oggettiva dei soggetti abilitati, ponendo a carico di questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la diligenza richiesta, nel caso di

specie risulta indubbiamente provato che, al momento della firma del contratto di intermediazione mobiliare, l'attore non ritenne di fornire alla Banca la informazioni richieste sulla sua situazione finanziaria, nonostante gli fosse stato chiarito che tale accertamento sarebbe stato compiuto nel suo esclusivo interesse; ora, laddove la propensione agli investimenti del cliente non sia desumibile dal contratto, non appare possibile presumere che la Banca non abbia fornito informazioni adeguate sulla natura e le possibili implicazioni della specifica operazione o del servizio, diventando, in tal caso, onere dell'investitore che assuma di aver subito un danno in seguito all'investimento dimostrare quale fosse il suo profilo di rischio e, conseguentemente, la violazione da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi informativi adeguati a tale profilo. A ciò deve aggiungersi, da un lato, l'avvenuta consegna, a suo tempo, da parte della Banca, del documento informativo sui rischi generali degli investimenti, così come attestato nel contratto-quadro, e, dall'altro, il fatto che l'ordine di acquisto dei titoli fu impartito, poi, telefonicamente dal [REDACTED], elemento dal quale appare lecito desumere una scelta autonoma e consapevole, da parte del cliente, dell'ordine impartito, evidentemente preceduto dall'acquisizione di una informativa adeguata sulla natura dell'operazione. Quanto alla rischiosità della stessa, ritiene il Collegio che, nel periodo nel quale fu impartito l'ordine medesimo (settembre 2000), il rischio insito nell'operazione, consistente nell'acquisto di titoli di uno Stato, sia pur straniero, non potesse considerarsi assoluto, poiché dagli stessi dati forniti dall'attore emerge esclusivamente come l'acquisto di bond argentini fosse considerato dalle agenzie interessate investimento speculativo, declassato, dalla - sola - agenzia Moody's, invero, sin dal 1999, dal primo al secondo livello della categoria speculativa, alea che, tuttavia, se si pensa ai rendimenti che offrivano tali titoli, appare ben comprensibile, soprattutto da risparmiatori i quali, come l'istante, diversificavano il loro portafoglio, investendo in fondi comuni, nonché in specifici titoli azionari, così come indicato nell'atto introduttivo. Quanto alla dedotta violazione, da parte della Banca convenuta, degli obblighi di informazione durante la vigenza del contratto, deve rilevarsi, per un verso, che le lettere inviate dall'attore a decorrere dal maggio 2002 risultano prive della relata di ricevimento; per altro verso, la Banca risulta aver inviato, in data 13.12.2002, missiva al cliente - prodotta, invero, da quest'ultimo - con la quale gli comunicava la pendenza di trattative con le Autorità argentine e forniva informazioni sulla costituzione di un'associazione interbancaria deputata a rappresentare e tutelare gli interessi dei risparmiatori. A tale missiva il [REDACTED] ha risposto conferendo apposito mandato a tale Associazione, prodotto in atti. In tale contesto appare inquadrabile, poi,



Handwritten signature or initials.

l'eccezione di "carenza di legittimazione e di interesse ad agire" dell'attore opposta dall'Istituto bancario convenuto solo nella seconda memoria difensiva notificata alla controparte il 18.10.2007, attesa la dedotta alienazione dei titoli argentini, da parte dell'attore, nel febbraio 2005.

Tale eccezione, in ogni caso, risulta completamente assorbita dai rilievi che precedono in merito alla ritenuta non fondatezza della domanda attorea.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della causa ed alla qualità delle parti, per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite.

p.q.m.



Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande attoree, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.

Il Presidente



Il Giudice estensore



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione I Civile
Deposito in Cancelleria
Roma
11 FEB. 2009

